II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 1998

relativa agli aiuti concessi dalla Francia all'impresa «Nouvelle Filature Lainière de Roubaix»

[notificata con il numero C(1998) 3515]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/378/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo avere invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente ai suddetti articoli e viste tali osservazioni,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

Con lettere del 6 maggio e 16 settembre 1996, l'associazione industriale tedesca «Industrieverband Garne und Gewebe» ha richiamato l'attenzione della Commissione sugli aiuti già accordati o da accordare alla «Nouvelle Filature Lainière de Roubaix».

Con lettera del 25 settembre 1996, su esplicita richiesta della Commissione con lettere del 15 maggio e 3 luglio 1996, il governo francese ha informato la Commissione degli aiuti che ha accordato o intendeva accordare alla «Nouvelle Filature Lainière de Roubaix». Con lettere del 22 novembre 1996, 16 gennaio, 2 aprile e 3 luglio 1997, il governo francese ha comunicato alla Commissione informazioni complementari. Con lettera del 19 settembre 1996, il «Tribunal de commerce» di Roubaix Tourcoing ha comunicato alla Commissione la sentenza del 17 settembre 1996 emessa nell'ambito della procedura concorsuale cui era stata sottoposta la «SA Filature Lainière de Roubaix».

Con lettera del 18 agosto 1997, la Commissione ha comunicato al governo francese la decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato nei riguardi di detto aiuto, decisione che è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [1], e con la quale la Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni.

Con lettera del 24 settembre 1997, il governo francese ha trasmesso alla Commissione le sue osservazioni. Su questa base la Commissione ha indirizzato al governo francese varie richieste di informazioni complementari in data 2 marzo e 17 giugno 1998, alle quali il governo francese ha risposto con lettere dell'8 maggio, 21 luglio e 16 ottobre 1998. Ulteriori informazioni sono pervenute con lettera del 30 ottobre 1998.

II. DESCRIZIONE DELL'AIUTO IN ESAME

La presente decisione riguarda gli aiuti, accordati nella forma di prestito con opzione di assunzione di partecipazioni (in prosieguo: «il prestito») di 18 milioni di FRF, e di premio agli investimenti di 22 milioni di FRF, dal governo francese alla «Nouvelle Filature Lainière de Roubaix» nel quadro della procedura concorsuale relativa al gruppo «SA Filature Lainière de Roubaix».

[1] GU C 392 del 24.12.1997, pag. 6.

1. **Beneficiario dell'aiuto**

Dopo che è stato depositato il bilancio, il «Tribunal de commerce» di Roubaix ha avviato, con sentenza del 30 aprile 1996, un procedimento nei confronti del gruppo «SA Filature Lainière de Roubaix» (di seguito denominata «SA Filature»), costituito da tre imprese (SA Groupe Lainière, SA Lainière de Roubaix, SA Proditex). Con sentenza del 17 settembre 1996, dopo aver constatato che il piano di risanamento mediante liquidazione del passivo, conformemente all'articolo 18 della legge 85-98 del 25 gennaio 1985, non era da prendere in considerazione e dopo aver proceduto ad un bando di gara per la cessione dell'impresa, il «Tribunal de commerce» di Roubaix ha deciso la cessione dell'impresa, secondo le disposizioni di detta legge, ad un'impresa di nuova creazione in forma di SpA con 510 000 FRF di capitale, denominata «Nouvelle Lainière de Roubaix» (di seguito: «Lainière de Roubaix»).

Con tale sentenza, e a partire dal 1º ottobre 1996, gli attivi delle imprese in procedura concorsuale nonché gran parte dei contratti di gestione e di prestazione di servizi conclusi sono stati ceduti agli azionisti della nuova società ad un prezzo di 4,8 milioni di FRF. Gli attivi rilevati sono stati valutati il 1º settembre 1996 a 50,956 milioni di FRF ed erano così composti: attivi immateriali ed attivi finanziari: nessuno; attivi materiali mobili: 21,126 milioni di FRF; scorte e giacenze: 20,676 milioni di FRF; crediti da ricuperare: 3,647 milioni di FRF; disponibilità: 5,507 milioni di FRF. I debiti finanziari delle imprese, il cui importo non è stato comunicato alla Commissione, sono stati liquidati nel quadro della procedura concorsuale. In tale contesto, il governo francese ha accordato alla nuova impresa gli aiuti in oggetto sottodescritti. Infatti, nella motivazione della sentenza di cessione, il tribunale ha affermato di aver tenuto conto, fra l'altro, del fatto che il governo francese, nella persona del procuratore della Repubblica, aveva confermato il sostegno dei pubblici poteri fino a 40 milioni di FRF secondo le modalità offerte da ogni offerente, e aveva auspicato che il tribunale adottasse il piano che garantirà un rigoroso impiego dei fondi pubblici limitato ai soli attivi necessari a finanziare il risanamento della gestione delle imprese rilevate, escludendo ogni assunzione di partecipazione od operazioni di crescita esterna e assicurerà la continuità dell'attività e dei posti lavoro.

2. **Misure di ristrutturazione ed investimenti da parte del beneficiario dell'aiuto**

— *Misure di ristrutturazione adottate dal beneficiario dell'aiuto*

Sotto il controllo del commissario per l'esecuzione del piano nominato dal tribunale di Roubaix, i nuovi azionisti hanno intrapreso una riduzione di capacità cessando definitivamente parte della produzione, in particolare quella di fili di base fortemente deficitaria. È stato così definitivamente chiuso il 60 % circa delle capacità di produzione della ex SA Filature, vale a dire alcune unità di produzione deficitarie ed un intero sito industriale (Proditex). In termini di fatturato, l'attività previsionale della nuova impresa è di 150 milioni di FRF, pari al 38 % e al 26 % di quella realizzata rispettivamente nel 1995 e nel 1994. L'attività è riorientata su prodotti più specializzati a maggior valore aggiunto. Inoltre la nuova impresa ha licenziato, con l'autorizzazione del tribunale, 339 dei 587 dipendenti del vecchio gruppo. Il tribunale di Roubaix ha deciso, con la succitata sentenza, che Lainière de Roubaix è tenuta a pagare un'indennità di licenziamento di 50 000 FRF per posto di lavoro soppresso (per i 339 dipendenti licenziati 16,95 milioni di FRF).

Come ha già rilevato la Commissione nella sua decisione di avvio del procedimento, il governo francese non ha comunicato un piano di ristrutturazione che le permetta di valutare il ripristino della redditività a lungo termine dell'impresa beneficiaria né ha dimostrato la necessità dell'aiuto. Con la succitata lettera del 2 marzo 1998 la Commissione ha chiesto pertanto al governo francese di presentarle «le ultime informazioni finanziarie disponibili sulla Lainière de Roubaix, vale a dire il bilancio dettagliato e il rendiconto finanziario, compreso il conto economico».

Con lettera dell'8 maggio 1998, il governo francese ha trasmesso alla Commissione, oltre al risultato previsionale relativo agli anni 1996-1999 già presentato con lettera del 2 aprile 1997, il conto economico provvisorio al 31 dicembre 1997. Il governo francese non ha invece comunicato le altre informazioni richieste.

— *Costi di ristrutturazione*

Previa reiterata richiesta della Commissione di informazioni complementari sui costi esatti da coprire con il prestito di 18 milioni di FRF, il governo francese ha comunicato le seguenti informazioni:

— Con lettera del 16 gennaio 1997, il governo francese ha calcolato i costi di ristrutturazione a 14,5 milioni di FRF, di cui 12,5 milioni di FRF per congedi di riconversione e 2 milioni di FRF per riqualificazione dei dipendenti licenziati. Inoltre ha precisato nella stessa lettera «che una ventina di persone è stata collocata in prepensionamento, secondo le disposizioni di diritto comune», senza però indicarne l'eventuale costo.

— Con lettera del 2 aprile 1997, il governo francese ha confermato che il prestito di 18 milioni di FRF doveva coprire i costi di mantenimento dell'attività e l'adeguamento rapido della massa salariale attraverso il piano sociale attuato in seguito alla sentenza del 17 settembre 1996.

— Nella lettera dell'8 maggio 1998, il governo francese ha calcolato i costi connessi alla ristrutturazione nel modo seguente: affitto in eccesso per superficie non necessaria alla produzione nel periodo 1996-1997: 2,2 milioni di FRF, costi di trasferimento dei prodotti (movimentazione) comportanti scarico e ricarico penalizzanti per l'organizzazione della produzione: non quantificati; risistemazione delle superfici: 2,5 milioni di FRF; costi connessi alla sotto-produttività dell'impresa nel corso dei primi 6 mesi: 10 milioni di FRF; costi di formazione: non quantificati; costi connessi alle prestazioni sociali per i dipendenti non licenziati conformemente alla legislazione francese: non quantificati; costi per l'instaurazione di un sistema di controllo di gestione: non quantificati.

— Con lettera del 21 luglio 1998, il governo francese ha sostenuto che era «infatti impossibile destinare risorse precise ad impieghi ben determinati». Ha precisato che il prestito corrispondeva al periodo di riavvio dell'attività dopo la procedura concorsuale ed ha confermato l'utilizzazione del prestito di 18 milioni di FRF per coprire i costi di riavvio, per finanziare l'azienda e una parte degli investimenti previsti. Il governo francese ha inoltre calcolato a 10 milioni di FRF i costi corrispondenti alla sottoproduttività dell'impresa nei primi sei mesi, a 2,5 milioni di FRF i costi di ristrutturazione dei locali (lettera dell'8 maggio 1998) e a 5 milioni di FRF i costi per l'affitto dei locali non necessari alla produzione nel periodo 1996-1999. Il governo francese ha indicato inoltre i costi di adeguamento del personale (non quantificati) e i sovraccosti connessi alle prestazioni sociali dovute all'anzianità della maggior parte dei dipendenti riassunti (l,6 milioni di FRF all'anno).

— Con lettera del 16 ottobre 1998, il governo francese, oltre ai dati comunicati con la lettera del 21 luglio, ha precisato che potrebbero presentarsi spese supplementari di [. . .] (*). Alla data della lettera questi costi non erano definitivi.

— *Costi d'investimento*

Lainière de Roubaix ha realizzato un programma di investimenti dell'importo di 22,2 milioni di FRF frazionati in tre anni, per rendere più efficaci gli impianti di produzione nei siti e per minimizzarne i costi (riscaldamento, manutenzione, ecc.). Il programma verte in particolare sull'ammodernamento dei macchinari obsoleti sotto il profilo della qualità e della produttività, l'acquisizione di nuovi bobinatoi (9,5 milioni di FRF), l'evoluzione verso prodotti differenziati come Plyfil Lycra (7,6 milioni di FRF) e l'installazione e la messa a norma di una caldaia (5,1 milioni di FRF).

— *Altre informazioni*

Attualmente Lainière de Roubaix è attiva nel settore tessile (produzione di filati di lana) ed è in concorrenza diretta con altri produttori principalmente europei ed asiatici. È situata nella regione Nord-Pas-de-Calais, che può beneficiare degli aiuti regionali in virtù dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato e conformemente alla decisione della Commissione del 14 settembre 1994 relativa al regime di aiuti premio per il riassetto del territorio (PAT) per i progetti industriali [2]. La Lainière de Roubaix occupa attualmente (lettera del 24 settembre 1997 e alla data alla quale l'impresa è stata rilevata) 248 persone, ha un fatturato (previsione) di 150 milioni di FRF e un bilancio totale di 60 milioni di FRF. L'85 % del capitale appartiene a persone fisiche.

La quota di mercato di Lainière de Roubaix, secondo le informazioni delle autorità francesi, è pari allo 0,4 % della produzione europea e all'8 % della produzione, francese. Esporta il 50 % della sua produzione, di cui più della metà negli altri Stati membri.

3. **Aiuti accordati**

a) *Prestito di 18 milioni di FRF*

Il governo francese ha comunicato le seguenti condizioni di concessione del prestito: durata di 12 anni, con rimborso differito di 2 anni, durante i quali il tasso d'interesse è fissato al 4,5 % e, per gli altri 10 anni, al 6,5 % maggiorato di un importo complementare indicizzato sul margine lordo di autofinanziamento. Con lettera del 2 aprile 1997, il governo francese ha comunicato il risultato di previsione consolidato di Lainière de Roubaix, secondo il quale gli interessi sul prestito ammontano a 200 000 FRF per il 1996, a 800 000 FRF per il 1997, a 900 000 FRF per il 1998 e a 1 100 000 FRF per il 1999. Nella lettera del 21 luglio 1998, il governo francese ha sostenuto che il prestito è stato accordato alle condizioni di mercato.

(*) Talune parti della presente decisione, segnalate dalle parentesi quadre seguite da un asterisco, sono state omesse in quanto informazioni riservate.

(2) GU C 364 del 20.12.1994, pag. 6.

In risposta al quesito della Commissione, posto nella lettera del 17 giugno 1998, sul fatto se Lainière de Roubaix avesse ottenuto, al momento della concessione del prestito da parte dello Stato, dei prestiti presso banche private e, in caso affermativo, a quali condizioni (tasso d'interesse, differimento del rimborso, durata, ecc.), il governo francese ha informato la Commissione che «l'impresa ha beneficiato [. . .] di un massimale di finanziamento autorizzato di 28 milioni di FRF presso un istituto finanziario ad un tasso attualmente del 4,2 %», senza comunicare le condizioni del prestito al momento della sua concessione da parte dello Stato, né lo statuto degli enti finanziari in questione.

Con lettera del 2 aprile 1997, il governo francese ha confermato che il prestito era stato accordato prima del 1° ottobre 1996, data di decorrenza di efficacia dei piani di riacquisizione degli attivi da parte di Lainière de Roubaix.

b) *Premio agli investimenti di 22 milioni di FRF*

Nel contesto dell'acquisizione, il governo francese ha accordato a Lainière de Roubaix un premio agli investimenti di 22 milioni di FRF sulla base degli investimenti realizzati.

La somma è depositata su un conto di sequestro nelle mani del commissario esecutivo nominato dal tribunale di Roubaix. I fondi sono sbloccati in funzione della realizzazione del piano da parte dell'impresa. Il governo francese non ha comunicato alla Commissione l'importo dell'aiuto già sbloccato.

c) *Fondamento giuridico dell'aiuto*

Il prestito è stato accordato dal governo in base ad uno strumento giuridico «ad hoc». Non corrisponde ad un regime di aiuti approvato dalla Commissione.

Il premio agli investimenti di 22 milioni di FRF è stato accordato sulla base del regime dei «crédits de politique industrielle del ministero dell'Industria (CIRI, linea di bilancio 64-96)». Tale regime non è stato notificato alla Commissione conformemente all'articolo 93, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, con lettera del 3 luglio 1991, la Commissione ha proposto al governo francese, quale provvedimento opportuno a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, che tutti i casi di aiuti alla ristrutturazione accordati sulla base del suddetto regime siano notificati a priori. Con lettera dell'11 novembre 1991, il governo francese ha accettato la proposta di notificazione dei singoli casi di aiuto superiore a 5 milioni di FRF. Nel caso in questione l'importo è stato chiaramente superato.

III. OSSERVAZIONI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 93, PARAGRAFO 2

1. Ragioni avanzate dalla Commissione per avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2

Nella sua decisione di avviare il procedimento, la Commissione ha sollevato dubbi sulla compatibilità dell'aiuto con il mercato comune in base alle seguenti ragioni.

La Commissione esamina gli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà sulla base degli orientamenti pubblicati nel 1994 ([3]). Le informazioni di cui disponeva al momento dell'avvio del procedimento non le consentivano di verificare se gli aiuti accordati potevano essere considerati compatibili sulla base dei criteri enunciati in detti orientamenti. Inoltre, non essendo stato presentato un programma di ristrutturazione comprendente tutti gli elementi necessari per valutare la compatibilità degli aiuti, la Commissione non poteva essere sicura che l'impresa acquisisse l'efficienza a lungo termine né che gli aiuti fossero limitati allo stretto minimo necessario per consentirne la ristrutturazione. Ha però precisato che, a determinate condizioni e fino ad un certo limite, all'impresa potevano essere concessi aiuti regionali a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

2. Commenti del governo francese nell'ambito del procedimento

Il governo francese sottolinea la sua convinzione che l'aiuto accordato a Lainière de Roubaix debba essere considerato compatibile con il mercato comune. Sostiene che è opportuno esaminare i provvedimenti statali a favore di Lainière de Roubaix nel loro insieme, vale a dire gli aiuti agli investimenti e il prestito partecipativo. Questi due provvedimenti, l'abbandono delle attività strutturalmente deficitarie e gli investimenti in nicchie commerciali in sviluppo, sarebbero necessari all'impresa per poter recuperare l'efficienza a lungo termine.

Complessivamente, nell'ipotesi di un'equivalente sovvenzione di 22 milioni di FRF per il premio agli investimenti e di −0,4 milioni di FRF per il prestito (sulla base del tasso di riferimento di 5,55 % comunicato dalla Commissione con lettera del 18 agosto 1997), il governo francese calcola l'equivalente sovvenzione degli aiuti alla ristrutturazione a 21,6 milioni di FRF o l'intensità d'aiuto al 55 % (lettere del 24 settembre 1997 e dell'8 maggio 1998).

([3]) GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12.

Il governo francese sottolinea, inoltre, che il prestito di 18 milioni di FRF va considerato un aiuto al salvataggio ai sensi degli orientamenti succitati, anche se la sua durata è superiore ai sei mesi, periodo generalmente considerato massimo dagli orientamenti. Gli aiuti dovrebbero perciò essere considerati compatibili con il mercato comune (lettera del 24 settembre 1997). Inoltre contesta la dichiarata illegalità, rifiutandosi tuttavia di commentare questo punto (lettera dell'8 maggio 1998). Il governo francese contesta la posizione della Commissione espressa nella decisione di avvio del procedimento, secondo la quale il governo francese non avrebbe presentato alla Commissione informazioni sufficienti a consentirle di verificare l'efficienza a lungo termine dell'impresa (lettera del 24 settembre 1997).

Parimenti, il governo francese sostiene che l'aiuto accordato a Lainière de Roubaix non può essere considerato causa di distorsione della concorrenza. In primo luogo, la nuova impresa aveva realizzato un'importante riduzione di capacità e chiuso alcuni impianti, inoltre disponeva di una quota del mercato europeo irrisoria (lettera del 24 settembre 1997). Secondo il governo francese, occorre anche considerare che Lainière de Roubaix rientra nella definizione comunitaria di piccole e medie imprese (PMI) ed è situata in una regione ammessa agli aiuti regionali a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato con un'intensità ammissibile fino al 33 % per una PMI (lettera del 24 settembre 1997). Infine il governo francese informa la Commissione che il mercato sul quale Lainière de Roubaix attualmente opera non sarebbe eccedentario, ma sarebbe anzi in espansione (lettera dell'8 maggio 1998).

3. **Osservazioni degli interessati**

Hanno presentato alla Commissione le loro osservazioni l'impresa «Leuze Textil GmbH & Co.», Owen-Teck, Germania (con lettere dell'11 novembre e 17 dicembre 1996, nonché dell'11 febbraio 1998), la «Kammspinnerei Stöhr GmbH», Mönchengladbach, Germania (con lettera del 23 gennaio 1998) e la federazione del tessile Febeltex (con lettera del 22 gennaio 1998). Nelle loro osservazioni, in sostanza, hanno sottolineato le difficoltà in cui si trova il mercato in quanto tale e hanno invitato la Commissione ad esaminare la compatibilità degli aiuti accordati a Lainière de Roubaix. Con lettera del 2 marzo 1998, la Commissione ha trasmesso al governo francese una copia di dette lettere, offrendogli la possibilità di commentarle.

IV. **VALUTAZIONE DELL'AIUTO**

1. **Esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1**

a) *Il premio d'investimento di 22 milioni di FRF*

Il premio d'investimento costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1. Esso è stato infatti accordato dallo Stato sotto forma di sovvenzione a fondo perduto ad un'impresa specifica e quindi comporta per tale impresa un vantaggio finanziario di 22 milioni di FRF. Inoltre minaccia di falsare la concorrenza, perché costituisce un vantaggio economico di cui altri produttori non hanno potuto beneficiare, e incide già sugli scambi fra Stati membri, poiché l'impresa beneficiaria esporta gran parte dei suoi prodotti negli altri Stati membri.

Il fatto che l'impresa abbia proceduto a consistenti riduzioni della sua capacità produttiva non può escludere, di per sé, che le misure in esame costituiscano un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato. Parimenti, la quota relativamente piccola dell'impresa beneficiaria sul mercato europeo non è di per sé una ragione tale da escludere una distorsione della concorrenza. Difatti, senza tale aiuto, l'impresa beneficiaria non avrebbe potuto realizzare gli investimenti effettuati; alcune quote di mercato del beneficiario avrebbero potuto essere appannaggio delle imprese concorrenti.

b) *Il prestito di 18 milioni di FRF*

Il prestito concesso dallo Stato comporta per il beneficiario un vantaggio economico, in quanto permette alle imprese di ottenere del capitale a condizioni migliori di quelle di mercato. Il confronto fra le condizioni di mercato e quelle del prestito in esame deve essere effettuato con riferimento al momento della concessione del prestito, il che significa, in mancanza di data precisa comunicata dalle autorità francesi, al momento dell'effettiva acquisizione, al 1° ottobre 1996, realizzata con il prestito in esame.

Il metodo di calcolo del tasso d'interesse da applicare al prestito scelto dal governo francese prevede una maggiorazione negli ultimi dieci anni della durata del prestito che dipende dai risultati dell'impresa invece che dal tasso di mercato. Tale metodo non permette di per sé di concludere che il prestito è stato accordato a condizioni di mercato.

Senza elementi precisi per confrontare le condizioni del prestito accordato dallo Stato con quelle di mercato, per calcolare gli elementi di aiuto presenti nel prestito la Commissione applica un tasso di riferimento che deve riflettere il livello medio dei tassi di interesse del mercato negli Stati membri per prestiti a medio e lungo termine assistiti da normali garanzie. Nel presente caso, lo Stato ha accordato un prestito con l'opzione di acquisire partecipazioni nell'impresa in causa. Tale misura è pertanto simile ad un apporto di capitale pubblico. La Commissione ha pubblicato le condizioni per valutare se un apporto di

capitali da parte dello Stato costituisca o meno un aiuto di Stato ([4]). Perché un apporto di capitale nuovo non contenga elementi di aiuto deve essere effettuato alle condizioni che sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di un'economia di mercato.

Nel presente caso la Commissione non può concludere che la concessione del prestito, da parte del governo francese, nel quadro dell'acquisizione degli attivi della SA Filature da parte di Lainière de Roubaix sia stata realizzata a condizioni accettabili per un investitore privato che agisce in una normale situazione di un'economia di mercato. Nella summenzionata decisione di avvio del procedimento la Commissione ha, infatti, già dimostrato che l'acquisizione degli attivi da parte della nuova impresa è realizzata essenzialmente mediante aiuti di Stato, visto in particolare l'ammontare modesto del capitale sociale rispetto agli aiuti apportati. Inoltre il governo francese non ha dimostrato alla Commissione, malgrado la sua richiesta, che Lainière de Roubaix ha beneficiato o avrebbe potuto beneficiare — al momento della concessione del prestito partecipativo da parte dello Stato — di prestiti o di apporti di capitale a condizioni comparabili a quelle del prestito in esame. Pertanto, per calcolare l'elemento di aiuto contenuto nel prestito in esame, occorre applicare come indicatore del tasso di mercato il tasso di riferimento menzionato.

All'epoca in cui il prestito è stato accordato, per fissare il tasso d'interesse la Commissione, con l'accordo degli Stati membri riuniti nella riunione multilaterale del 24 e 25 giugno e del 25 dicembre 1993, ha utilizzato il metodo che aveva comunicato agli Stati membri con lettera del 17 gennaio 1994 e che prevede la comunicazione agli Stati membri del tasso di riferimento all'inizio di ogni anno. Con lettera del 2 agosto 1996, la Commissione ha comunicato al governo francese un tasso di riferimento dell'8,28 %, in vigore dal 1° agosto 1996 e applicabile al momento della concessione del prestito partecipativo da parte dello Stato. In mancanza di informazioni più precise sul rendimento, sul mercato, di un prestito partecipativo equivalente a quello accordato a Lainière de Roubaix, per il periodo già trascorso occorre applicare detto tasso di riferimento come tasso minimo di mercato.

L'equivalente sovvenzione di questo prestito consiste quindi nella differenza fra il tasso applicato dallo Stato al prestito in esame e il tasso di riferimento. Tale differenza va considerata come un vantaggio economico accordato dallo Stato all'impresa beneficiaria. Come il premio agli investimenti, questo prestito, ove comporti un vantaggio finanziario, minaccia di falsare la concorrenza e altera gli scambi fra gli Stati membri. Il prestito comporta perciò elementi di aiuti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato.

Così, applicando il suddetto tasso di riferimento e presumendo — in mancanza di informazioni dal governo francese — un rimborso lineare del prestito, la Commissione calcola l'equivalente sovvenzione lordo del prestito di 18 milioni di FRF a 1 461 067 FRF per tutta la durata del prestito (equivalente — a titolo indicativo qualora il tasso fosse portato al livello del tasso di riferimento al 31 dicembre 1998 — a 1 164 980 di FRF).

Il metodo sopra descritto è stato applicato dal governo francese anche per calcolare l'intensità d'aiuto come è stato comunicato nelle lettere sopra menzionate. Il risultato di questo calcolo è invece sbagliato, in quanto il governo francese ha utilizzato il tasso di riferimento del 5,55 % in vigore il 1° agosto 1997, comunicato dalla Commissione al governo francese con lettera del 18 agosto 1997 e non al momento in cui il prestito è stato accordato.

2. **Illegalità degli aiuti**

Come sopra dimostrato, gli aiuti non sono stati accordati sulla base di un regime approvato dalla Commissione. Perciò, in violazione all'articolo 93, paragrafo 3, gli aiuti in esame sono stati accordati prima che la Commissione ne decidesse la compatibilità con il mercato comune. Ciò vale anche per il premio agli investimenti di 22 milioni di FRF, anche se non è ancora stato interamente versato al beneficiario, in quanto la decisione sulla concessione è stata presa e il pagamento ora dipende soltanto dalla realizzazione delle diverse fasi degli investimenti. Gli aiuti quindi devono essere considerati illegali.

3. **Compatibilità degli aiuti con il mercato comune**

Gli aiuti non sono compatibili con il mercato comune sulla base delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 2, perché non costituiscono un aiuto a carattere sociale concesso a singoli consumatori e non sono destinati ad ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali. Inoltre non si può applicare la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 2, lettera c). Gli aiuti non possono essere considerati compatibili neppure sulla base dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a), b) e d). Infatti non sono destinati a favorire lo sviluppo economico di una regione nella quale il tenore di vita è anormalmente basso o vi è una grave forma di sottoccupazione ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), secondo la comunicazione

([4]) *Bollettino delle Comunità europee* 9-1984.

della Commissione sul metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), agli aiuti regionali ([5]) e ai sensi della decisione della Commissione sul regime del premio al riassetto del territorio per i progetti industriali ([6]). Gli aiuti non sono neppure destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, né a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, e neppure a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio.

Occorre quindi limitare l'esame della compatibilità degli aiuti alla deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c). Pertanto si deve esaminare l'applicazione della deroga sulla base delle discipline e orientamenti che riflettono in modo trasparente l'interpretazione che la Commissione dà della deroga in questione.

— *Aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione*

La Commissione non può concludere che gli aiuti in esame possono essere considerati compatibili con il mercato comune per le ragioni sotto indicate.

In primo luogo, conformemente alla prassi costante della Commissione basata sugli orientamenti degli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione ([7]), una delle condizioni per la compatibilità degli aiuti alla ristrutturazione è la presentazione di un programma di ristrutturazione in base al quale la Commissione possa accertarsi dell'efficienza economica e finanziaria a lungo termine dell'impresa entro un lasso di tempo ragionevole. Il programma deve essere basato su ipotesi realistiche circa le condizioni operative future dell'impresa beneficiaria. Ora, come precisato al punto II.2 della presente decisione e come la Commissione ha già indicato nella sua decisione d'avvio del procedimento, il governo francese non ha presentato un programma di ristrutturazione credibile. Consta inoltre che anche dopo l'avvio del procedimento le autorità francesi non hanno presentato nessun programma di ristrutturazione. La posizione della Commissione non può quindi essere diversa da quella espressa in occasione dell'avvio del procedimento.

Inoltre non è soddisfatta la condizione prevista dagli orientamenti sopra menzionati secondo cui l'aiuto alla ristrutturazione deve essere presentato alla Commissione con tutte le precisazioni necessarie. Da un lato, infatti, alcune informazioni esplicitamente richieste dalla Commissione non hanno avuto risposta, come precisato al precedente punto II.2. D'altra parte, alcuni elementi del costo della ristrutturazione non sono stati calcolati (sempre punto II.2). Inoltre, come precedentemente indicato, i costi comunicati alla Commissione nelle varie lettere delle autorità francesi contengono importanti disparità.

Quanto all'efficienza a lungo termine dell'impresa, come dimostrerebbero i conti previsionali presentati alla Commissione prima dell'avvio del procedimento (lettere del 22 novembre 1996 e del 2 aprile 1997), il primo conto operativo contiene errori di calcolo dell'utile d'esercizio e il secondo indica che il risultato netto dell'impresa per il 1996 (circa 20 milioni di FRF) è dovuto esclusivamente agli aiuti agli investimenti. L'utile netto per il 1999, quando la ristrutturazione si suppone sarà completa, sarebbe di 848 000 FRF, in calo costante del 60 %-70 % all'anno dal 1996. Tale risultato potrebbe dipendere da una certa mancanza di competitività dell'impresa.

Da quanto precede risulta che, anche in mancanza di un programma di ristrutturazione ai sensi degli orientamenti citati, le indicazioni fornite dalle autorità francesi non dimostrano l'efficienza a lungo termine dell'impresa.

Ciò è ulteriormente avvalorato dalle ultime informazioni del governo francese (telecopia del 16 ottobre 1998) secondo le quali i risultati di gran parte delle attività della nuova impresa sono rimasti assai inferiori rispetto alle prospettive considerate dall'acquirente nel programma di ristrutturazione. [. . .] *. Oltre al fatto che le varie informazioni comunicate dal governo francese e descritte ai punti II.1 e II.2 della presente decisione non possono essere considerate un programma di ristrutturazione ai sensi degli orientamenti, ciò prova che la concessione degli aiuti in esame non è stata accompagnata da un programma di ristrutturazione credibile.

A ciò si aggiunga che, sempre secondo gli stessi orientamenti, l'aiuto deve essere proporzionato ai costi e ai benefici della ristrutturazione. Ciò significa che i beneficiari dell'aiuto devono di regola contribuire in maniera significativa al programma di ristrutturazione mediante fondi propri o ricorrendo a finanziamenti esterni ottenuti alle condizioni di mercato. Nel caso presente, l'acquirente apporta un capitale di 500 000 FRF oltre alle somme destinate all'acquisto degli attivi, cioè 4,8 milioni di FRF. Confrontando tali cifre con i 40 milioni di FRF di fondi pubblici, la sproporzione è evidente: l'acquirente apporta infatti soltanto il 12 % di tali fondi. La condizione relativa alla proporzionalità non è quindi soddisfatta.

([5]) GU C 212 del 12.8.1988, pag. 2.
([6]) Cfr. nota 2.
([7]) Cfr. nota 3, punto 3.2.

La sproporzione tra i finanziamenti pubblici e l'apporto dell'acquirente richiama vari commenti. Innanzitutto, è chiaro che l'impresa non sarebbe in ogni caso efficiente senza il sostegno dello Stato. In secondo luogo, il calo costante e sostenuto degli utili per la durata prevista della ristrutturazione è un'ipotesi particolarmente ottimistica dato che si devono prevedere nel 1998 ulteriori chiusure da parte dell'acquirente. Infine il fatto che, a quanto risulta dalle informazioni fornite dalle autorità francesi, il prezzo medio praticato dall'impresa è superiore al prezzo medio del mercato rilevante e «i prezzi praticati su questo mercato particolare (Lycra Lana) sono anche tra i più elevati d'Europa» (lettera dell'8 maggio 1998) dimostra che l'impresa è una delle meno competitive del mercato pur non avendo dovuto sostenere, grazie all'apporto pubblico, una parte preponderante dei costi.

Peraltro non può essere neppure accolta la posizione difesa dal governo francese di qualificare gli aiuti in forma di prestito partecipativo come aiuti al salvataggio. Gli orientamenti definiscono gli aiuti al salvataggio come aiuti che permettono di «sostenere temporaneamente un'impresa che si trova in una grave situazione finanziaria, caratterizzata da una forte crisi di liquidità o da insolvenza tecnica, per tutto il tempo necessario a compiere un'analisi dei fattori che sono alla base delle difficoltà delle società e a mettere a punto un piano destinato a portare rimedio alla situazione».

Tale aiuto è stato però accordato per consentire la riacquisizione degli attivi e quindi la creazione della nuova impresa. È perciò evidente che non è stato accordato per sostenere temporaneamente l'attività fino all'elaborazione di un programma di ristrutturazione che, come la Commissione ha già detto, manca.

— *Aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo regionale*

In virtù della deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato, la Commissione può considerare compatibili gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche quando non alterano le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Con la citata decisione del 14 settembre 1994, relativa al regime del premio al riassetto del territorio a favore dei progetti industriali, la Commissione ha deciso, in base ai dati socio-economici delle regioni interessate, che gli investimenti iniziali, ai sensi del punto 18 i) dell'allegato alla comunicazione della Commissione sugli aiuti a finalità regionale ([8]), realizzati nella regione in cui si trova Lainière de Roubaix, possono beneficiare degli aiuti regionali con un'intensità di aiuto del 25 % lordo per le grandi imprese a cui può aggiungersi un bonus del 10 % per le PMI (corrispondente al 35 % lordo). Lainière de Roubaix deve essere considerata una PMI ai sensi della definizione comunitaria.

Quanto al premio agli investimenti di 22 milioni di FRF accordato a Lainière de Roubaix, la Commissione considera quanto segue: gli investimenti sopra descritti di 22,2 milioni di FRF e realizzati da Lainière de Roubaix possono essere considerati investimenti iniziali ai sensi della comunicazione del 1979. Di conseguenza, e visto quanto precede, possono essere considerati compatibili con il mercato comune in virtù della deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), gli aiuti agli investimenti fino al 35 % lordo dei costi di investimento di 22,2 milioni di FRF, vale a dire 7,77 milioni di FRF lordi. Non possono invece essere considerati compatibili con il mercato comune, sulla stessa base, i restanti 14,23 milioni di FRF.

Quanto al prestito di 18 milioni di FRF, occorre viceversa constatare che i costi ammissibili, comunicati dal governo francese nella lettera del 21 luglio 1998, non possono essere considerati investimenti iniziali ai sensi della comunicazione precitata. Si tratta di costi a carattere continuo che sono normalmente a carico delle imprese. Tali aiuti vanno quindi considerati come aiuti al funzionamento che, in virtù della prassi costante della Commissione conformemente alla sua comunicazione sul metodo per l'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), agli aiuti regionali ([9]), non possono essere accordati al di fuori delle regioni ammissibili agli aiuti regionali ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a). Il prestito non può quindi essere considerato compatibile con il mercato comune sulla base di questa deroga.

— *Altri fondamenti di deroga*

Infine la Lainière de Roubaix potrebbe in teoria beneficiare degli aiuti all'occupazione a norma degli orientamenti sugli aiuti all'occupazione ([10]). Tuttavia il governo francese, malgrado le ripetute richieste della Commissione, non ha chiaramente dimostrato né calcolato i costi sociali ammissibili agli aiuti in esame. Nelle lettere più recenti dell'8 maggio, 21 luglio e 16 ottobre 1998, il governo francese ha comunicato dei costi che non possono beneficiare di aiuti all'occupazione sulla base dei suddetti orientamenti.

([8]) GU C 31 del 3.2.1979, pag. 9.
([9]) Vedere nota a piè di pagina n. 5, punto 6.
([10]) GU C 334 del 12.12.1995, pag. 4.

V. **CONCLUSIONI**

La Commissione constata che il governo francese ha accordato illegalmente un premio agli investimenti di 22 milioni di FRF ed un prestito di 18 milioni di FRF in violazione dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato.

La Commissione ritiene che aiuti agli investimenti fino al 35 % lordo dei costi di investimento di 22,2 milioni di FRF, vale a dire 7,77 milioni di FRF, possono essere considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c). Viceversa i restanti 14,23 milioni di FRF devono essere considerati incompatibili con il mercato comune. Pertanto, per ristabilire la situazione economica in cui si sarebbe trovata l'impresa senza l'aiuto incompatibile, il governo francese deve adottare tutti i provvedimenti necessari per recuperare l'aiuto incompatibile di 14,23 milioni di FRF.

Inoltre la Commissione constata che il prestito di 18 milioni di FRF contiene un elemento di aiuto consistente nella differenza fra il tasso d'interesse applicato dal governo francese e il tasso di riferimento in vigore al momento della concessione del prestito. La Commissione valuta tale importo a 1 461 067 FRF per la durata totale del prestito (equivalente a 1 164 980 FRF, a titolo indicativo qualora il tasso fosse stato portato al livello di quello di riferimento al 31 dicembre 1998). Gli aiuti equivalenti a tale importo devono essere considerati incompatibili con il mercato comune. Per ristabilire la situazione economica nella quale si sarebbe trovata l'impresa senza l'aiuto incompatibile, il governo francese deve sopprimere immediatamente l'aiuto in causa, applicando le condizioni normali di mercato corrispondenti almeno al tasso di riferimento dell'8,28 % da applicare al momento della concessione del prestito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di 7,77 milioni di FRF nella forma di premio agli investimenti accordato dalla Francia all'impresa «Nouvelle Filature Lainière de Roubaix» può essere considerato compatibile con il mercato comune sulla base dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

Articolo 2

L'aiuto di 14,23 milioni di FRF nella forma di premio agli investimenti accordato dalla Francia alla «Nouvelle Filature Lainière de Roubaix» è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 3

1. Il prestito con opzione d'assunzione di partecipazioni, di 18 milioni di FRF, costituisce un aiuto nella misura in cui il tasso applicato dalla Francia è inferiore al tasso di riferimento dell'8,28 % in vigore al momento della concessione del prestito.

2. L'aiuto di cui al paragrafo 1 accordato dalla Francia alla «Nouvelle Filature Lainière de Roubaix» è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 4

1. La Francia adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperare dalla «Nouvelle Filature Lainière de Roubaix» l'aiuto di cui all'articolo 2 già versato illegalmente.

2. Il recupero viene effettuato conformemente alle procedure di diritto nazionale. Le somme da recuperare producono interessi, a decorrere dalla data del versamento al beneficiario fino alla loro effettiva restituzione. Gli interessi sono calcolati al tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale.

3. La Francia sopprime immediatamente l'aiuto di cui all'articolo 3, applicando le condizioni normali di mercato corrispondenti almeno al tasso di riferimento dell'8,28 % in vigore al momento della concessione del prestito.

Articolo 5

La Francia comunica alla Commissione, entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, i provvedimenti adottati per conformarvisi.

Articolo 6

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1998.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione